

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2010/77/UE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2010

**che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le scadenze dell'iscrizione di determinate sostanze attive nell'allegato I**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Le iscrizioni delle sostanze attive elencate nell'allegato della presente direttiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE scadranno tra il 31 maggio 2011 e il 31 dicembre 2012.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE stabilisce che l'iscrizione di una sostanza attiva può essere rinnovata su richiesta purché la domanda sia presentata almeno due anni prima della scadenza del periodo d'iscrizione. La Commissione ha ricevuto domande per il rinnovo dell'iscrizione di tutte le sostanze di cui al considerando 1.
- (3) Saranno necessarie norme dettagliate per la presentazione e la valutazione di informazioni supplementari necessarie per il rinnovo dell'iscrizione delle sostanze nell'allegato I. Pertanto, occorre prorogare l'iscrizione delle sostanze attive di cui al considerando 1 per il tempo necessario affinché i richiedenti possano elaborare le loro domande e la Commissione possa valutarle e prendere una decisione al riguardo.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
- (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

### Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° aprile 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

### Articolo 3

#### **Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è così modificato:

(1) La riga 7 è sostituita dal testo seguente:

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«7	Metsulfuron metile N. CAS 74223-64-6 N. CEE 441	2-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilcarbamoilsulfamoil)benzoato di metile	960 g/kg	1° luglio 2001	31 dicembre 2015	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee,</li> <li>— prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi.</li> </ul> <p>Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 16 giugno 2000.»</p>

(\*) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

(2) Le righe da 9 a 28 sono sostituite dalle seguenti:

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«9	Triasulfuron N. CAS 82097-50-5 N. CIPAC 480	1-[2-(2-cloroetossi)fenilsolfonil]-3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)urea	940 g/kg	1° agosto 2001	31 dicembre 2015	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee,</li> <li>— prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</li> </ul> <p>Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 13 luglio 2000.</p>
10	Esfenvalerate N. CAS 66230-04-4 N. CIPAC 481	(S)-α-ciano-3-fenossibenzil-(S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirrato	830 g/kg	1° agosto 2001	31 dicembre 2015	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida.</p> <p>Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</li> </ul> <p>Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 13 luglio 2000.</p>

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
11	Bentazone N. CAS 25057-89-0 N. CIPAC 366	3-isopropil-(1H)-2,1,3-benzotiazin-4-(3H)-one-2,2-diossido	960 g/kg	1° agosto 2001	31 dicembre 2015	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee.</p> <p>Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 13 luglio 2000.</p>
12	Lambda-cialotrina N. CAS 91465-08-6 N. CIPAC 463	Miscela (nel rapporto 1:1) di:  (S)-alfa-ciano-3-fenossibenziol (Z)-(1R,3R)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato  e  (R)-alfa-ciano-3-fenossibenziol (Z)-(1S,3S)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato	810 g/kg	1° gennaio 2002	31 dicembre 2015	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida.</p> <p>Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori,</li> <li>— prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio, api incluse, nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi,</li> <li>— prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti e in particolare ai relativi effetti acuti</li> </ul> <p>Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 19 ottobre 2000.</p>
13	Fenexamid N. CAS 126833-17-8 N. CIPAC 603	N-(2,3-dicloro-4-idrossifenil)-1-metilcicloesancarbossammide	≥ 950 g/kg	1° giugno 2001	31 dicembre 2015	<p>Possono essere autorizzate soltanto le utilizzazioni come fungicida.</p> <p>Nel processo decisionale secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze sugli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 19 ottobre 2000.</p>
14	Amitrolo N. CAS 61-82-5 N. CIPAC 90	H-[1,2,4]-triazolo-3-ilammina	900 g/kg	1° gennaio 2002	31 dicembre 2015	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sull'amitrolo, in particolare delle relative appendici I e II, portato a termine dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— degli operatori,</li> <li>— delle acque sotterranee in zone vulnerabili, soprattutto in rapporto a impieghi non culturali,</li> <li>— degli artropodi utili,</li> <li>— degli uccelli e dei mammiferi selvatici; l'utilizzazione nel periodo della</li> </ul>

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						riproduzione può essere autorizzata solo se, in base ad un'adeguata valutazione dei rischi, essa non comporta effetti inaccettabili e se nelle condizioni di autorizzazione sia inclusa, ove necessario, l'adozione di misure di attenuazione dei rischi.
15	Diquat N. CAS 2764-72-9 (ione), 85-00-7 (dibromuro) N. CIPAC 55	9,10-diidro-8a,10a-diazoniafenantrene (dibromuro)	950 g/kg	1° gennaio 2002	31 dicembre 2015	<p>Sulla base delle informazioni attuali, possono essere autorizzate soltanto le utilizzazioni come erbicida terrestre e disseccante. Non possono essere autorizzate le utilizzazioni come diserbante acquatico.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul diquat, in particolare delle relative appendici I e II, portato a termine dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— alle possibili conseguenze sugli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi,</li> <li>— alla sicurezza degli operatori per quanto riguarda un'utilizzazione non professionale nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</li> </ul>
16	Piridato N. CAS 55512-33.9 N. CIPAC 447	6-cloro-3-fenilpiridazin-4-il S-octil-tiocarbonato	900 g/kg	1° gennaio 2002	31 dicembre 2015	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul piridato, in particolare delle relative appendici I e II, portato a termine dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— alla protezione delle acque sotterranee,</li> <li>— alle possibili conseguenze sugli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</li> </ul>
17	Tiabendazolo N. CAS 148-79-8 N. CIPAC 323	2-tiazol-4-il-1H-benzimidazolo	985 g/kg	1° gennaio 2002	31 dicembre 2015	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Non possono essere autorizzate le applicazioni fogliari tramite nebulizzazione.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul tiabendazolo, in particolare delle relative appendici I e II, portato a termine dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e sedimentali nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</li> </ul>

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						Devono essere attuate opportune misure di attenuazione dei rischi (ad esempio, depurazione con terra diatomacea o carbone attivo) per la protezione delle acque superficiali dalla contaminazione a livelli inaccettabili attraverso le acque reflue.
18	<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874	Non pertinente	Occorre accertarsi dell'assenza di metaboliti secondari in ciascuna coltura di fermentazione, mediante cromatografia in fase liquida ad alte prestazioni (HPLC)	1° luglio 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida. Ogni coltura di fermentazione deve essere controllata mediante HPLC per accertarsi dell'assenza di metaboliti secondari. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 27 aprile 2001.
19	DPX KE 459 (flupir-sulfuron metile) N. CAS: 144740-54-5 N. CIPAC: 577	Sale monosodico di 2-(4,6-dimetossipirimidin-2-ilcarbamoilsulfamoil)-6-trifluorometilnicotinato	903 g/kg	1° luglio 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Nel processo decisionale secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 27 aprile 2001.
20	Acibenzolar-s-metile N. CAS: 135158-54-2 N. CIPAC 597	Acido benzo[1,2,3]tiadiazol-7-carbotioico-S-metil estere	970 g/kg	1° novembre 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come attivatore della resistenza delle piante. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 gennaio 2001.
21	Ciclanilide N. CAS: 113136-77-9 N. CIPAC 586	Non disponibile	960 g/kg	1° novembre 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fitoregolatore. L'impurezza di 2,4-dicloroanilina (2,4-DCA) nella sostanza attiva prodotta industrialmente non deve essere superiore a 1 g/kg. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.
22	Fosfato ferrico N. CAS: 10045-86-0 N. CIPAC 629	Fosfato ferrico	990 g/kg	1° novembre 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come molluschicida. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.
23	Pimetrozina N. CAS: 123312-89-0 N. CIPAC 593	(E)-6-metil-4-[(piridin-3-ilmetilene)ammino]-4,5-diidro-2H-[1,2,4]-triazin-3 one	950 g/kg	1° novembre 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida. Nel processo decisionale secondo i principi uniformi gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
24	Pirafufen-etile N. CAS: 129630-19-9 N. CIPAC 605	Etil 2-cloro-5-(4-cloro-5-difluorometossi-1-metilpirazol-3-il)-4-fluorofenossiacetato	956 g/kg	1° novembre 2001	31 dicembre 2015	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>Nel processo decisionale secondo i principi uniformi gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle alghe e delle altre piante acquatiche; inoltre, devono applicare, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.</p>
25	Glifosate N. CAS 1071-83-6 N. CIPAC 284	N-(fosfonometil)-glicina	950 g/kg	1° luglio 2002	31 dicembre 2015	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul glifosate, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato fitosanitario permanente il 29 giugno 2001. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee in zone vulnerabili, soprattutto in rapporto a impieghi non colturali.</li> </ul>
26	Tifensulfuron metile N. CAS 79277-27-3 N. CIPAC 452	3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilcarbamoil-sulfamoil)tiofene-2-carbossilato di metile	960 g/kg	1° luglio 2002	31 dicembre 2015	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tifensulfuron metile, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato fitosanitario permanente il 29 giugno 2001. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee,</li> <li>— rivolgere particolare attenzione all'impatto sulle piante acquatiche e procurare che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</li> </ul>
27	2,4-D N. CAS 94-75-7 N. CIPAC 1	Acido (2,4-diclorofenossi)acetico	960 g/kg	1° ottobre 2002	31 dicembre 2015	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del 2,4-D, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato fitosanitario permanente il 2 ottobre 2001. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile e/o condizioni climatiche sensibili,</li> <li>— rivolgere particolare attenzione all'assorbimento per via dermica,</li> <li>— rivolgere particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</li> </ul>

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
28	Isoproturon N. CAS 34123-59-6 N. CIPAC 336	3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea	970 g/kg	1° gennaio 2003	31 dicembre 2015	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'isoproturon, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato fitosanitario permanente il 7 dicembre 2001. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile e/o condizioni climatiche sensibili oppure secondo tassi più elevati di quelli indicati nel rapporto di riesame e, ove necessario, devono applicare misure di attenuazione dei rischi,</li> <li>— rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.»</li> </ul>

(\*) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

(3) Le righe da 30 a 39 sono sostituite dalle seguenti:

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«30	Iprovalicarb N. CAS: 140923-17-7 N. CIPAC 620	Isopropilestere dell'acido {2-metil-1-[1-(4-metilfenil)etilcarbonil]propil}-carbammico	950 g/kg (valore provvisorio)	1° luglio 2002	31 dicembre 2015	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'iprovalicarb, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2002. In tale valutazione generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente; il materiale di prova utilizzato nel fascicolo sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica,</li> <li>— gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli operatori.</li> </ul>
31	Prosulfuron N. CAS: 94125-34-5 N. CIPAC 579	1-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropil)-fenilsulfonyl]-urea	950 g/kg	1° luglio 2002	31 dicembre 2015	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul prosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2002. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— esaminare attentamente il rischio per le piante acquatiche se la sostanza attiva viene applicata a contiguità di acque di superficie; ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi,</li> </ul>

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						<ul style="list-style-type: none"> <li>— rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile e/o condizioni climatiche sensibili; ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.</li> </ul>
32	Sulfosulfuron N. CAS: 141776-32-1 N. CIPAC 601	1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-[2-etanosulfonil-imidazol[1,2-a]piridin)solfonil]urea	980 g/kg	1° luglio 2002	31 dicembre 2015	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul sulfosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2002. In tale valutazione generale gli Stati membri devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— rivolgere particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche e delle alghe; ove necessario, occorrerà adottare misure di attenuazione dei rischi,</li> <li>— rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile e/o condizioni climatiche sensibili.</li> </ul>
33	Cinidon etile N. CAS: 142891-20-1 N. CIPAC 598	(Z)-etil 2-cloro-3-[2-cloro-5-(cicloes-1-ene-1,2-dicarbossimido)fenil]acrilato	940 g/kg	1° ottobre 2002	31 dicembre 2015	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cinidon etile, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile (ad esempio suoli con pH neutro o elevato) e/o condizioni climatiche sensibili,</li> <li>— rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.</li> </ul> <p>Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
34	Cialofop butile N. CAS: 122008-85-9 N. CIPAC 596	Butil-(R)-2-[4(4-ciano-2-fluorofenossi) fenossi]propionato	950 g/kg	1° ottobre 2002	31 dicembre 2015	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del cialofop butile, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In tale valutazione generale gli Stati membri devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— valutare attentamente l'impatto potenziale delle applicazioni atmosferiche sugli organismi non bersaglio e in particolare sulle specie acquatiche; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, restrizioni o misure di attenuazione dei rischi,</li> </ul>

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						<ul style="list-style-type: none"> <li>— valutare attentamente l'impatto potenziale delle applicazioni terrestri sugli organismi acquatici nelle risaie; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</li> </ul>
35	Famoxadone N. CAS: 131807-57-3 N. CIPAC 594	3-anilino-5-metil-5-(4-fenossifenil)-1,3-ossazolidin-2,4-dione	960 g/kg	1° ottobre 2002	31 dicembre 2015	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul famoxadone, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In tale valutazione generale gli Stati membri devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— rivolgere particolare attenzione ai rischi cronici potenziali della sostanza madre o dei metaboliti per i lombrichi,</li> <li>— rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi,</li> <li>— rivolgere particolare attenzione alla protezione degli operatori.</li> </ul>
36	Florasulam N. CAS: 145701-23-1 N. CIPAC 616	2', 6', 6', 8-Trifluoro-5-metossi-[1,2,4]-triazolo [1,5-c] pirimidin-2-sulfonilide	970 g/kg	1° ottobre 2002	31 dicembre 2015	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del florasulam, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile e/o condizioni climatiche sensibili; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</li> </ul>
37	Metalaxyl-M N. CAS: 70630-17-0 N. CIPAC 580	Metil (R)-2-[[2,6-dimetilfenil]metossiacetil] amino} propionato	910 g/kg	1° ottobre 2002	31 dicembre 2015	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del metalaxil-M, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In tale valutazione generale gli Stati membri devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— rivolgere particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte della sostanza attiva o dei suoi prodotti di degradazione CGA 62826 e CGA 108906, quando la sostanza attiva è applicata in regioni con sensibili terreno vulnerabile e/o condizioni climatiche sensibili; ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.</li> </ul>

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
38	Picolinafen N. CAS: 137641-05-5 N. CIPAC 639	4'-Fluoro-6-[( $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluoro-m-tolil)ossi]picolinanilide	970 g/kg	1° ottobre 2002	31 dicembre 2015	<p data-bbox="1310 196 1883 220">Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p data-bbox="1310 244 2031 371">Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del picolinafen, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono:</p> <ul data-bbox="1310 403 2031 475" style="list-style-type: none"> <li>— rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici; le condizioni di autorizzazione comprendono, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</li> </ul>
39	Flumiossazina N. CAS: 103361-09-7 N. CIPAC 578	N-(7-fluoro-3,4-diidro-3-osso-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzossazin-6-il)cicloes-1-ene-1,2-dicarbosammide	960 g/kg	1° gennaio 2003	31 dicembre 2015	<p data-bbox="1310 515 1883 539">Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p data-bbox="1310 563 2031 691">Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame della flumiossazina, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 giugno 2002. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono:</p> <ul data-bbox="1310 722 2031 794" style="list-style-type: none"> <li>— prestare particolare attenzione ai rischi per le alghe e le piante acquatiche; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.»</li> </ul>

(\*) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.